Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13/02/2020, n. 3536 - Rel. Cons. Dott. Pasquale Gianniti

«Una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata» (Massima non ufficiale)

RILEVATO IN FATTO

1. [Omissis] ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 354/2018 del Tribunale di [Omissis] che, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n. [Omissis] del Giudice di Pace di quella stessa città - nei confronti della [Omissis] s.p.a. nonché nei confronti di [Omissis] e di [Omissis] (rimasti contumaci), in causa avente ad oggetto risarcimento danni a persona derivanti da incidente stradale - perché proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.

2. Ha resistito con controricorso la [Omissis] s.p.a.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

4. In vista dell'odierna adunanza non sono state presentate memorie.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il [Omissis] con un unico motivo, articolato formalmente in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e al quale risulta allegata certificazione del Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis], censura la sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardivo l'appello, da lui notificato in data 8-12/1/2016, sul presupposto che il dies a quo per l'interposizione del gravame sarebbe decorso dalla data del deposito della sentenza in cancelleria, risultante dal relativo timbro nella data del 18 agosto 2014, senza considerare che la sentenza recava numero [Omissis], con annotazione al cronologico n. [Omissis].

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 16/11/2015 (e, dunque, in data successiva al deposito in cancelleria), con la conseguenza che il termine per proporre appello avrebbe dovuto essere individuato in detta ultima data e l'impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Essendo nella sostanza denunciata la violazione di norma processuale, il Collegio - sia pure con il limite di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., nella specie soddisfatto - è chiamato ad esaminare il fatto processuale.

Orbene, dal fascicolo processuale risulta che: a) la causa è stata trattenuta in primo grado in decisione all'udienza del 18/3/2014, svoltasi davanti al Giudice di Pace di [Omissis]; b) la relativa sentenza reca timbro di deposito 18/8/14 nella Cancelleria del Giudice di Pace di [Omissis], con la seguente intestazione "Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis] ex Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis]" e con la seguente annotazione impressa sulla prima pagina "sentenza n. [Omissis] - cronol. [Omissis] "; c) la sentenza n. [Omissis], come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è stata pubblicata in data 16/11/2015 ed il deposito di detta sentenza è stato comunicato all'odierno ricorrente in data 27/11/2015; d) avverso detta sentenza [Omissis] ha proposto atto di appello (passato per la notifica l'8 gennaio 2016 e notificato ai destinatari in data 12 gennaio); d) il Tribunale di [Omissis], quale giudice di appello, ha ritenuto tardiva l'impugnazione, prendendo in considerazione la data di deposito in Cancelleria risultante dal timbro (e cioè la data del 18 agosto 2014).

2.2. Tanto premesso in fatto, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18659 del 22/9/2016, rv. 641078-01 - dopo aver affermato in via generale che "il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione - hanno avuto modo di precisare che: "Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo".

Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il Tribunale di [Omissis], che ha erroneamente riunito in un unico momento il deposito e la pubblicazione della sentenza, atteso che nel caso di specie:

- l'Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis] è stato soppresso ed accorpato all'Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis] in ottemperanza al DM Giustizia 7/3/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/4/2014;

- il Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio di [Omissis] con provvedimento 15/10/2015 - dopo aver rilevato che "per varie e note vicissitudini" non si era ancora materialmente

concretizzato il suddetto accorpamento e che "solo in data 15 ottobre 2015" si era avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell'ex Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis] - ha disposto procedersi alla pubblicazione delle sentenze depositate e/o giacenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis] e già di competenza del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di [Omissis].

Dando continuità al dictum contenuto nella sopramenzionata sentenza delle Sezioni Unite, occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata.

Ne consegue che l'appello, proposto dal [Omissis], è stato erroneamente ritenuto tardivo dal Tribunale di [Omissis], che, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, avrebbe dovuto prendere in esame la data di pubblicazione (16/11/2015), con cronologico n. [Omissis] di pari data.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di [Omissis] per l'ulteriore prosieguo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo al Tribunale di [Omissis], in diversa composizione, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.
Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp
Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore
www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413
Ragionando è un prodotto Jusdicere